



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 138 Del 18/09/2025

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE MARCHE, PROVINCIA DI PESARO URBINO, COMUNE DI FANO E AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO URBINO (A.S.T.) PER LA REALIZZAZIONE DEL "NUOVO HOSPICE PEDIATRICO DI FANO" (CUP B38I24000410006) AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 26 BIS L.R. 34/1992 - I.E.

L'anno **Duemilaventicinque**, il giorno **Diciotto** del mese di **Settembre** dalle ore **19:10** in Fano nella sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	Antonioni Luca	Consigliere	Presente
2)	Marco Bavosi	Vice Presidente del Consiglio	Presente
3)	Ippolita Bonci Del Bene	Consigliere	Presente
4)	Francesco Cavalieri	Presidente del Consiglio	Presente
5)	Luciano Cecchini	Consigliere	Presente
6)	Giuseppe Costa	Consigliere	Presente
7)	Sara Cucchiarini	Vice Presidente del Consiglio	Presente
8)	Davide Delvecchio	Consigliere	Presente
9)	Cristian Fanesi	Consigliere	Assente
10)	Kristian Forti	Consigliere	Presente
11)	Mosè Gaiardi	Consigliere	Presente
12)	Maria Flora Giammarioli	Consigliere	Assente giustificato
13)	Cesare Magalotti	Consigliere	Assente giustificato
14)	Lorenzo Marchegiani	Consigliere	Presente
15)	Stefano Marchegiani	Consigliere	Presente
16)	Samuele Mascarin	Consigliere	Assente
17)	Andrea Montalbini	Consigliere	Presente
18)	Francesco Panaroni	Consigliere	Presente
19)	Davide Pieretti	Consigliere	Presente
20)	Ravagli Camilla	Consigliere	Assente giustificato
21)	Fiammetta Rinaldi	Consigliere	Presente
22)	Mario Alberto Rinaldi	Consigliere	Presente
23)	Carmelo-Luigi Scopelliti	Consigliere	Assente giustificato
24)	Luca Serfilippi	Sindaco	Presente
25)	Dimitri Tinti	Consigliere	Presente

Presenti: 19 Assenti: 6

Francesco Cavalieri, Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **Davide Giacomo Pratico'**.

Vengono nominati scrutatori: **Davide Pieretti, Luciano Cecchini, Ippolita Bonci Del Bene**.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE MARCHE, PROVINCIA DI PESARO URBINO, COMUNE DI FANO E AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO URBINO (A.S.T.) PER LA REALIZZAZIONE DEL "NUOVO HOSPICE PEDIATRICO DI FANO" (CUP B38I24000410006) AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 26 BIS L.R. 34/1992 - I.E.

**Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Fanesi e Mascarin.
E' uscita la consigliera Cucchiarini.
Sono presenti n. 20 consiglieri.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

con D.G.R. n. 967 del 30/07/2021, la Giunta regionale ha approvato il Masterplan di edilizia sanitaria e ospedaliera inerente la realizzazione degli interventi di riqualificazione della rete ospedaliera marchigiana tramite l'adeguamento normativo dei presidi ospedalieri e nuove edificazioni - superamento del modello di centralizzazione dei servizi ospedalieri;

con D.G.R. n. 968 del 30/07/2021 è stato approvato il piano dei fabbisogni di edilizia sanitaria per interventi di adeguamento sismico e antincendio, ammodernamento, ristrutturazione e sostituzione di strutture ospedaliere, predisposto selezionando per il PNRR e per le prossime risorse comunitarie interventi di riqualificazione di strutture esistenti e nuove edificazioni, in linea con quanto previsto dal suddetto "Masterplan di edilizia sanitaria e ospedaliera";

con D.G.R. n. 1238 del 18/10/2021 la Regione Marche ha previsto un hospice pediatrico nell'ambito del riassetto della Rete delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore Pediatrica;

con il nuovo Piano Socio Sanitario Regionale 2023-2025, la Giunta Regionale ha previsto la realizzazione dell'hospice pediatrico nel territorio dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino individuando, nel sito dell'Ospedaletto di Fano la collocazione idonea della nuova struttura;

con D.G.R. n. 1412 del 30/09/2023 la Giunta Regionale ha inserito la tipologia di struttura dell'Hospice Pediatrico nei manuali di accreditamento delle strutture sanitarie;

con D.G.R. n. 672 del 06/05/2024 la Regione Marche ha adottato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, approvato con DACR n. 75 del 14/10/2024 che prevede la realizzazione del nuovo Hospice pediatrico a Fano in Via Enrico Tazzoli, dove è ubicato un edificio attualmente di proprietà dell'AST di Pesaro Urbino. Tale struttura è nota per aver ospitato "l'ospedaletto" dei bambini.

con D.G.R. n. 1289 del 09/08/2024 la Giunta Regionale ha stabilito di destinare nell'ambito delle risorse PF FESR Marche 2021-2027 l'importo di euro 7.000.000,00 alla realizzazione dell'hospice pediatrico.

PREMESSO INOLTRE CHE:

con nota del 31/12/2024 – acquisita al prot. n. 123769 – la Regione Marche ha convocato per il giorno 8 gennaio 2025, la conferenza preliminare al fine di dare avvio alla procedura di acquisizione del consenso unanime in merito alla realizzazione dell'opera - come previsto dall'art. 34 del D. Lgs n. 267/2000 - relativa

alla proposta di “Accordo di programma tra la Regione Marche, Provincia di Pesaro Urbino, Comune di Fano e l’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino per dare attuazione all’intervento denominato “Demolizione dell’edificio esistente e costruzione di nuovo edificio adibito ad hospice pediatrico” – CUP B38I24000410006 ”in variante al PRG2009 vigente ed al PRG2023 adottato definitivamente del Comune di Fano;

con nota del 07/01/2025 – acquisita al prot. n. 1224 – la Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3, in riscontro alla convocazione della conferenza preliminare per l’acquisizione del consenso unanime alla proposta di accordo di programma in oggetto trasmessa dalla Regione Marche, ha evidenziato che prima di procedere con la successiva fase di pubblicazione e deposito, di cui al comma 3 dell’art. 26-bis della L.R.34/1992, dovranno essere acquisiti tutti i pareri preordinati all’adozione della variante al PRG2009 vigente ed al PRG2023 adottato definitivamente. In particolare ha evidenziato che dovrà essere acquisito il parere di compatibilità geomorfologica, ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001, comprensivo degli accertamenti di cui all’art. 31 della L.R.19/2023, nonché espletata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della D.G.R. 1647/2019.

con nota del 14/01/2025 – acquisita al prot. n. 3651 – la Regione Marche ha trasmesso il verbale relativo alla conferenza indetta per l’8/01/2025, che si conclude con l’assenso di ciascun ente coinvolto ad attivare la procedura dell’accordo di programma per il progetto in oggetto (vedi allegato L - CdS 8.01.2025 - Verbale);

con nota del 17/04/2025 – acquisita al prot. n. 39014 – e successiva rettifica del 29/04/2025 – acquisita con prot. 42411 – la Regione Marche ha convocato la Conferenza dei Servizi Decisoria Semplificata - ex art. 14-bis L. 241/1990 – finalizzata all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso preordinati all’adozione della variante urbanistica di cui all’accordo di programma in oggetto;

con nota del 23/05/2025 – prot. n. 51819 – il Settore Governo del Territorio del Comune di Fano, ha inviato alla Regione Marche il parere favorevole condizionato alla previsione di un percorso ciclo-pedonale (di collegamento tra via Tito Speri e via Ermete Novelli) e dell’area destinata a verde pubblico oltre che alla modifica/integrazione dell’art. 66 delle NTA di PRG2009 e dell’art. 53 delle NTA di PRG2023 (vedi allegato D - All. 3 - Stralcio Strumenti Urbanistici);

con nota del 05/06/2025 – acquisita al prot. n. 55942 – la Regione Marche ha inoltrato il Decreto del Dirigente del Settore Edilizia Sanitaria, Ospedaliera e Scolastica n. 158 del 5//06/2025, di approvazione della determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi semplificata e asincrona, indetta il 17/04/2025, che prende atto dei pareri pervenuti contenenti prescrizioni o condizioni che dovranno essere tenuti in considerazione nella redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (vedi allegato M - Dd_158_5_6_2025_conclus cds_e_allegati);

con nota del 16/06/2025 – acquisita al prot. n. 59309 – la Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 3, ha trasmesso la Determinazione n. 707 del 12/06/2025 e relativa relazione istruttoria, con la quale è stato emesso il provvedimento finale di esclusione dalle procedure di VAS, di cui all’art. 12 co. 4 del D.Lgs 152/06, relativamente alla variante in oggetto (vedi allegato N - DET VAS 707 2025 e rel. istruttoria).

STABILITO CHE:

l’area di intervento è così individuata: catasto terreni del Comune di Fano, Foglio 37 Mappali 2073-2078, per un’estensione totale di circa 2 ettari;

tali aree risultano classificate, nel vigente P.R.G. approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009 nel modo seguente:

- la zona dove ricade “l’ospedaletto”:

- zona B1.3 (Zone residenziali sature con conservazione della superficie utile);

- le zone adiacenti:

- zona F1 (verde attrezzato);
- zona F4 (verde privato);
- zona P1 (viabilità veicolare);

tali aree risultano classificate, nel P.R.G. 2023 adottato definitivamente con D.C.C. n. 91 del 19/04/2025 nel modo seguente:

- la zona dove ricade “l’ospedaletto”:

- zona F2-Ssc (servizi per l’assistenza socio sanitaria)

- le zone adiacenti:

- zona F3-Vg (giardini pubblici attrezzati)
- zona F8 (viabilità veicolare).

RITENUTO di dover procedere ad una variante urbanistica tramite un accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del Decreto legislativo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 26 bis della Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34, così come rappresentato nell’allegato **D** - All. 3 - Stralcio Strumenti Urbanistici in modo tale che:

- per quanto concerne il PRG vigente l’area venga interamente classificata F5-H

(art. 66 NTA. Zone per attrezzature di interesse collettivo – ospedale, usi consentiti U5.5 “Attrezzature sanitarie ed ospedaliere”, U5.5.1 “Attrezzature socio-sanitarie ed assistenziali”)

- per quanto concerne il PRG2023 l’area venga interamente classificata F5-So-Ssc

(art. 53 NTA. Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale, usi consentiti So “Servizi ospedalieri”, Ssc “Servizi per l’assistenza socio sanitaria”)

- il collegamento stradale tra Via Angelo Brunetti e Via dei Tigli venga stralciato;

- il collegamento stradale tra Via Tito Speri e Via Ermete Novelli venga trasformato in un collegamento ad esclusivo uso ciclo-pedonale e l’area di risulta destinata a verde pubblico;

- le NTA vengano integrate in modo tale da definire i parametri edilizi dell’area.

DATO ATTO CHE:

con D.G.R. n. 1271 del 05/08/2025, ad oggetto “Approvazione schema di Accordo di Programma tra Regione Marche, Provincia di Pesaro Urbino, Comune di Fano e Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino (A.S.T.) per la realizzazione del “Nuovo Hospice pediatrico di Fano” (CUP B38I24000410006) ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 26 bis L.R. 34/1992”, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma in oggetto;

con prott. n. 81920 del 26/08/2025, n. 81990 del 27/08/2025 e n. 82515 del 28/08/2025, sono stati acquisiti dalla Regione Marche i seguenti elaborati, nonché lo schema di Accordo di Programma approvato con la suddetta DGR n. 1271/2025, necessari per le procedure di variante urbanistica, che si allegano alla presente deliberazione:

- Allegato 1 alla DGR_Accordo di programma Hospice
- All. 1 - Elenco elaborati
- All. 2 - DIP

- All. 3 - Stralcio strumenti urbanistici
- All. 4 - Planimetria di inquadramento generale – Stato attuale
- All. 5 - Stato di progetto con indicazione delle funzioni previste – schema planivolumetrico
- All. 6 - Rapporto preliminare di screening di VAS
- All. 7- Relazione Compatibilità geomorfologica e idraulica
- All. 8 - Relazione integrativa

in ragione di quanto, sopra le parti si impegnano ad attivare le procedure necessarie ad addivenire all'accordo di programma in variante urbanistica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto ex art. 34 TUEL e art. 26-bis L.R. 34/92;

VISTO:

l'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 che per la definizione e l'attuazione di opere, che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri Soggetti Pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, prevede che il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco del Comune, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuova la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, ed ogni altro connesso adempimento;

l'art. 33 comma 12 della L.R. n. 19/2023 che stabilisce che, fino all'adozione dei PUG e comunque non oltre il termine di quarantotto mesi di cui al comma 4, nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui al PPR che nel suddetto periodo siano divenute applicabili, possono essere apportate agli strumenti urbanistici comunali, le varianti previste dagli articoli 15, comma 5, 26 bis, 26 ter e 26 quater della l.r. 34/1992, con le procedure ivi previste;

l'art. 26 bis della L.R. n. 34/1992 che disciplina gli Accordi di Programma, di cui all'art. 34 del D.L.gs. n. 267/2000, che comportano la variazione degli strumenti urbanistici generali comunali.

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della variante al P.R.G. vigente e al PRG2023 adottato definitivamente, nonché all'approvazione dello schema di accordo di programma inerente la realizzazione dell'hospice pediatrico in oggetto;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la L.R. 30 novembre 2023 n.19 *“Norme della pianificazione per il governo del territorio”*
- la L.R. 5 agosto 1992 n. 34 *“Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”* e s.m.i.;
- il Regolamento approvato con D.G.R. Marche n. 53 del 27/01/2014 *“LR 23 novembre 2011 n. 22 - "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico.. - Art. 10, comma 4- Criteri, modalità e indicazioni tecnico operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali”*;
- la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., *“Legge urbanistica”*;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*;

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., “*Norme in materia ambientale*”;
- la D.G.R. n. 179 del 17/02/2025, “*Approvazione “Linee guida regionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica” e revoca della D.G.R. 1647/2019*”.

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;
- che in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n.15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto il Responsabile del Settore Governo del Territorio ha dichiarato l'insussistenza di una situazione di conflitto di interessi.

VISTO, il D.L.174/2012 convertito con la legge 7 dicembre 2012, n. 213 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” in cui è previsto all'art. 3 il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali.

ATTESTATO che è stata verificata la regolarità tecnica amministrativa contabile in merito alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL come rivisto dall'art. 3 dal n. D.L. 174/2012 e che il presente atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi in modo congiunto, ferme restando le relative competenze sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, come da allegato documento alla presente delibera parte integrante e sostanziale;

a) pareri di regolarità tecnica del Dirigente Settore “Governo del Territorio” Arch. Adriano Giangolini in data 30.08.2025, favorevole;

b) parere di regolarità contabile della Dirigente Settore "Servizi Finanziari" Dott.ssa Daniela Mantoni in data 01.09.2025, favorevole;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 08.09.2025 con Verbale n. 9.

Mediante votazione espressa in forma palese con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 20

VOTANTI: 16

VOTI FAVOREVOLI: 16
VOTI CONTRARI: 0
ASTENUTI: 4 (Bonci Del Bene, Fanesi, Mascarin, Tinti)
PRESENTI NON VOTANTI: 0

DELIBERA

1) di COSTITUIRE tutte le premesse, parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo, come se le stesse fossero qui integralmente riportate;

2) di APPROVARE lo schema di “Accordo di Programma tra Regione Marche, Provincia di Pesaro Urbino, Comune di Fano e Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino (A.S.T.) per la realizzazione del “Nuovo Hospice pediatrico di Fano” (CUP B38I24000410006) ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 26 bis L.R. 34/1992”, così come allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, costituito dai seguenti elaborati in formato digitale:

A - Allegato 1 alla DGR_Accordo di programma Hospice

B - All. 1 - Elenco elaborati

C - All. 2 - DIP

D - All. 3 - Stralcio strumenti urbanistici

E - All. 4 - Planimetria di inquadramento generale – Stato attuale

F - All. 5 - Stato di progetto con indicazione delle funzioni previste – schema planivolumetrico

G - All. 6 - Rapporto preliminare di screening di VAS

H - All. 7 - Relazione Compatibilità geomorfologica e idraulica

I - All. 8 - Relazione integrativa

3) di DARE MANDATO al Dirigente del Settore Governo del Territorio per gli aspetti urbanistici inerenti il presente provvedimento;

4) di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento per l’iter di approvazione della variante è l’arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore Governo del Territorio.

Inoltre, stante l’urgenza di avviare prima possibile l’esecuzione delle opere, mediante votazione espressa in forma palese con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 20
VOTANTI: 16
VOTI FAVOREVOLI: 16
VOTI CONTRARI: 0
ASTENUTI: 4 (Bonci Del Bene, Fanesi, Mascarin, Tinti)
PRESENTI NON VOTANTI: 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.L. n. 267 del 18.8.2000, al fine di procedere celermente alla conclusione del procedimento.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

DEL CHE È REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente del Consiglio

Francesco Cavalieri
F.to digitalmente

Il Segretario Generale

Davide Giacomo Pratico'
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **138** del **18/09/2025** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

Fano, li 18/09/2025

L'incaricato dell'ufficio segreteria
Raffaella Portinari Glori